

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

TRASPORTO MALATI

Nella residenza comunale, l'anno 2013, il mese di aprile, il giorno 21,

T R A

il Comune di Vicenza (p.IVA 00516890241), Corso Palladio 98, Vicenza, rappresentato dal Direttore Servizi Sociali e Abitativi dott. Iusuf Hassan Adde, nato in Somalia il 14/06/1968;

E

l'Associazione di promozione sociale "A.N.M.I.C."; rappresentata dal dott. PAOLO POLAZZO nato a Vicenza il 25.06.1951, residente a Vicenza in via E. di Velo, 96 C.F. PLZPLA51H25L840H

PREMESSO

Che con determinazione n° 96827 del 28/12/2012 stato deciso all'Associazione A.N.M.I.C. il servizio di accompagnamento malati, supportando le Associazioni "Volontari per Vicenza e "Ozanam" (che già svolgono tale attività per il Comune di Vicenza) per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013, alle seguenti condizioni:

1. l'Associazione "A.N.M.I.C." onlus organizza e gestisce il servizio di accompagnamento per le persone ammalate del Comune di Vicenza che non sono in grado di recarsi autonomamente presso i presidi sanitari;
2. la collaborazione per lo svolgimento del servizio di accompagnamento malati tra Associazione "A.N.M.I.C." onlus e Comune di Vicenza si svolge secondo la seguente procedura:
 - a) per usufruire di tale servizio la persona ammalata si rivolge al Servizio Sociale di Zona chiedendo il tipo di accompagnamento di cui abbisogna, documentando il bisogno sanitario;
 - b) il Servizio Sociale, valutato che la richiesta sia pertinente, informerà via fax il responsabile del servizio di accompagnamento ammalati, inviando un modulo contenente tutte le informazioni necessarie al trasporto;



c) Il responsabile del servizio di accompagnamento malati incarica uno o più volontari per il trasporto e ne dà conferma via fax al servizio sociale di zona, comunicando anche il nominativo del volontario che effettuerà il servizio;

d) L'Associazione effettuerà il servizio nei limiti delle disponibilità offerte dai propri volontari;

e) In caso di impossibilità ad effettuare il servizio l'Associazione dovrà darne notizia al servizio sociale di zona, in tempo utile, onde poter attivare altre risorse per l'accompagnamento;

3) per lo svolgimento delle sopradette attività, l'Associazione assicura la specifica competenza e preparazione dei volontari aderenti, nel rispetto delle disposizioni e delle professionalità previste dalla normativa vigente. L'Associazione garantisce che tutto il personale è regolarmente assicurato e solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità da danni conseguenti all'attività oggetto del presente atto.

4) Il Comune di Vicenza verserà all'Associazione A.N.M.I.C. un rimborso spese di € 0,51 per ogni chilometro percorso, a fronte di un tetto massimo di percorrenza di km. 11.600 annui, una quota annua fino ad un tetto massimo di € 5.916,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91), precisando che un eventuale aumento della percorrenza, deve essere preventivamente autorizzato dai Servizi Sociali e Abitativi. L'Associazione dovrà presentare trimestralmente, per il rimborso spese concordato, il prospetto riepilogativo delle attività svolte.

5) Il servizio di trasporto malati è gratuito per l'utenza.

I responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono il sig. Roberto per l'Associazione e la sig.ra Laretta Zaltron per il Comune di Vicenza. La documentazione relativa alle persone coinvolte nel progetto è assoggettata alla vigente normativa a tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003). All'Associazione è fatto obbligo di osservare le disposizioni poste a tutela del trattamento dei dati personali e si obbliga inoltre



ad accettare la nomina a responsabile del trattamento da parte del Comune di Vicenza. Il responsabile è il ^{dott.} sig. Yusef Hassen Adde. Fa carico all'Associazione qualsiasi responsabilità connessa con le prestazioni oggetto del presente protocollo.

6) Questa Amministrazione avrà titolo di verificare che il servizio non solo venga espletato, ma che lo stesso venga espletato in modo serie e continuativo, nell'ambito del rispetto della dignità degli utenti ed a tal scopo potrà realizzare controlli senza alcuna formalità.

7) La risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascuno dei soggetti nei casi di:


- grave inadempimento contrattuale dell'Associazione;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune di Vicenza per un massimo di quattro mesi;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una della parti persista nelle inadempienze rilevate.

Il Comune nomina suo referente il Direttore dei Servizi Sociali e Abitativi cui l'Associazione si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale e per la trattazione di qualsiasi controversia dovesse sorgere. Le parti eleggono come domicilio ai fini della presente convenzione il Comune di Vicenza.

Letto, firmato e sottoscritto.

p. il Comune di Vicenza



p. l'Associazione A.M.N.I.C.

